



**COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO
CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019**

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 maggio 2020, n. 674, art. 1, comma 3, nei limiti della lettera b).

Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019.

art. 1 finalità e risorse.....	2
art. 2 soggetti beneficiari.....	2
art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili.....	4
art. 4 attività istruttoria dei Comuni.....	6
art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario	7
art. 6 adozione dei provvedimenti di concessione	9
art. 7 rendicontazione delle spese.....	9
art. 8 nulla osta al pagamento ed erogazione dei contributi	11
art. 9 titolarità del contributo	11
art. 10 decadenza e revoca del contributo	12
art. 11 rendiconti e controlli.....	12
art. 12 detrazione e cumulabilità	13
art. 13 obblighi di pubblicazione	13
art. 14 responsabile del trattamento dei dati.....	14
art. 15 entrata in vigore.....	14
art. 16 rinvio.....	14



COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019

art. 1 finalità e risorse

1. Il presente documento disciplina, in attuazione all'articolo 1, comma 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 maggio 2020, n. 674 (di seguito anche "Ordinanza n. 674/2020"), **i criteri di priorità e le modalità attuative per l'assegnazione dei contributi, come prima misura contributiva al tessuto economico, nei confronti delle imprese per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a causa degli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019.**
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibera del 20 maggio 2021 (G.U. n. 131 del 3 giugno 2021), ha stanziato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, le risorse per dare copertura alle prime misure economiche di immediato sostegno *ai privati e alle attività produttive* della Regione Friuli Venezia Giulia, per un importo totale pari ad Euro 1.833.805,53. Tale assegnazione è avvenuta senza una ripartizione interna di risorse tra le due categorie di beneficiari (privati e imprese). **Il presente documento disciplina le modalità con cui sarà individuata la quota parte da concedere alle imprese.**
3. I contributi di cui al presente documento sono concessi nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera b) dell'Ordinanza n. 674/2020, che stabilisce **un massimale di Euro 20.000,00.**
4. **Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019.**
5. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
6. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni, individuati Soggetti Attuatori, dovranno istruire le domande di contributo precedentemente raccolte, favorendo l'adeguata informazione e diffusione delle modalità attuative medesime agli istanti.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato C le imprese che, alla data di presentazione della domanda, sono iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio e che:
 - a) sono proprietarie, al momento dell'evento, dell'immobile, sede dell'attività economica produttiva (o che costituisce l'attività) ovvero sede legale, secondaria o unità locale, danneggiato in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi



COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

dal 12 novembre 2019;

- b) sono diverse dal proprietario e, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato sede dell'attività economica produttiva (o che costituisce l'attività).
2. Possono accedere ai contributi i soggetti indicati al comma 1, che hanno già segnalato al Comune competente per territorio, mediante compilazione del Modulo C1 "*Ricognizione dei danni subiti e domande di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*" (di seguito anche Modulo C1), i danni subiti in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019, in occasione della ricognizione dei fabbisogni promossa, con nota prot. n. 19208 di data 8 luglio 2020, dalla Protezione Civile della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'OCDPC n. 674/2020.
3. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia stata avanzata, ai sensi del comma 1, lettera b) da un'impresa che non è proprietaria dell'immobile (immobile locato o detenuto ad altro titolo), è necessaria l'autorizzazione scritta da parte del proprietario (unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità).
4. Le associazioni e società senza scopo di lucro (società cooperativa a mutualità prevalente), non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio, fanno riferimento al Modulo B1 ("*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*").
5. È ammissibile una domanda per ogni sede dell'attività economica e produttiva. La domanda è presentata al Comune competente per territorio e presso il quale è localizzato l'immobile per il quale è avanzata istanza di contributo. Nel caso in cui la sede dell'attività economica produttiva (o "che costituisce l'attività") faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della richiesta di contributi di immediato sostegno per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione della "Domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" (art. 1 del OCDPC n. 674/2020) che è stata presentata al Comune in cui ha sede l'unità immobiliare.
6. Per immobile "che costituisce attività" si intende quello realizzato e/o gestito dall'impresa nell'ambito delle sue prerogative come da statuto/atto costitutivo (ad es. imprese di costruzioni, società immobiliari, ecc...).
7. Come indicato nelle note esplicative sulla compilazione della domanda di contributo nel caso di attività:
 - a) nel "settore sportivo" si considerano ricompresi centri/impianti sportivi, palestre e stadi;



COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

- b) nel “settore culturale/ricreativo” si considerano cinema, teatri, esposizioni e in caso di comproprietà della struttura sede dell’attività economica e produttiva, la domanda è presentata da tutti i comproprietari, specificando le quote di proprietà, per la relativa quota parte della spesa.

art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili

1. Gli interventi oggetto di contribuzione e diretti al ripristino dell’integrità funzionale dell’immobile, in conformità alla Sezione 3 del Modulo C1 e fatto salvo quanto previsto al comma 8, devono essere finalizzati a:
 - a) il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato sede dell’attività (o che costituisce attività);
 - b) il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all’immediata ripresa della capacità produttiva;
 - c) il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all’immediata ripresa della capacità produttiva;
 - d) la delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell’attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;
 - e) il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
 - f) l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
 - g) il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all’immediata ripresa della capacità produttiva dell’attività economica e produttiva ed indispensabili per legge ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b dell’OCDPC n. 674 del 16/05/2020.
2. Come indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. DIP/0069326 di data 01/12/2018, in occasione dell’emergenza meteo di ottobre 2018, *si ritengono* ammissibili gli interventi diretti al ripristino (Sezione 9 del Modulo C1):
 - a) *degli elementi strutturali (strutture verticali, pareti portanti, solai scale, copertura, tamponature, nonché controventi e connessioni);*
 - b) *delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);*
 - c) *dei serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese le serrature, ecc. .);*
 - d) *degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;*



COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

- e) *dell'ascensore e montascale;*
 - f) *degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici;*
3. Inoltre, sono ammissibili le spese per:
- a) *il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati;*
 - b) *l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.*
4. **Le spese ammissibili a contributo sono al netto dell'IVA.**
5. Le spese sono comprensive di eventuali adeguamenti obbligatori per legge e prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi.
6. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
7. I contributi sono aiuti "de minimis" come di seguito indicato:
- per quanto concerne le attività economiche e produttive, eccetto quelle operanti nei settori indicati al paragrafo 1 dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si dovrà tener conto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 - per quanto concerne le attività operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si dovrà tener conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
8. Sono esclusi dal contributo (Sezione 8 del Modulo C1):
- a) danni alle pertinenze ancorché distrutte o dichiarate inagibili nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
 - b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, tranne che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) dell'O.C.D.P.C. n. 674/2020;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;



COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

- d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- e) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) danni ai beni mobili registrati, tranne che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) dell'O.C.D.P.C. n. 674/2020.

art. 4 attività istruttoria dei Comuni

1. Il Comune, indicato nell'Allegato A al Decreto n. 3/2021, che ha già ricevuto dai soggetti di cui all'art. 2, il Modulo C1 (*"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive"*), compilato, viene individuato Soggetto Attuatore.
2. L'Amministrazione comunale, individuata Soggetto Attuatore, è responsabile:
 - dell'istruttoria che definisce l'importo ammissibile del contributo;
 - dell'adozione del provvedimento di concessione, di proroga dei termini di rendicontazione della spesa, di revoca e/o annullamento del contributo al beneficiario;
 - dell'istruttoria della rendicontazione finale delle spese sostenute e del nulla osta al pagamento del rimborso.
3. I termini procedurali relativi all'attività istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 1, decorrono dalla data di trasmissione a mezzo pec del Decreto del Commissario delegato n. 3/2021.
4. Il Comune, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento a mezzo pec del suddetto decreto, comunica, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento a coloro che hanno presentato la domanda di contributo (Modulo C1), e fissa il termine entro il quale i richiedenti possono presentare eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria (es/la relazione tecnica, di cui al successivo comma 5, lettera h).
5. Il Comune procede alla verifica dei seguenti requisiti di ammissibilità, sulla base della documentazione in suo possesso, eventualmente integrata:
 - a) il nesso di causalità tra i danni segnalati nella richiesta di contributo e gli effetti provocati dagli eventi calamitosi;



COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

- b) che la titolarità dell'immobile danneggiato sussista in capo al richiedente, come previsto dall'articolo 2, alla data dell'evento e che la stessa sia ancora vigente, se non sono stati ancora effettuati gli interventi;
 - c) l'autorizzazione del proprietario dell'immobile danneggiato, ove necessario;
 - d) il rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, il loro conseguimento, in sanatoria, alla data dell'evento calamitoso;
 - e) l'iscrizione dell'immobile al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) – o equivalente - o l'esistenza di apposita domanda d'iscrizione entro la data dell'evento meteo;
 - f) la coerenza delle spese preventivate e documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi;
 - g) l'esistenza di eventuali indennizzi assicurativi percepiti successivamente alla presentazione dell'istanza, anche da parte del proprietario dell'immobile nel caso di beneficiario diverso dal proprietario;
 - h) la presenza di una relazione tecnica contenente la descrizione delle spese tecniche necessarie all'immediata ripresa dell'attività, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera b) dell'Ordinanza n. 674/2020, nonché, se gli interventi sono già stati realizzati, eventuali fatture (intestate all'impresa richiedente) ed altri documenti giustificativi della spesa, recanti data successiva al 12 novembre 2019.
6. Nel caso in cui le spese già fatturate e pagate prima del 20 maggio 2021 (data della delibera di finanziamento), siano di importo superiore rispetto a quelle preventivate nell'istanza di contributo, l'importo ammissibile può essere definito fino al limite di € 20.000,00.
7. Il mancato rispetto del termine assegnato dal Comune ai sensi del comma 4, è causa di non ammissibilità della domanda di contributo.

art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario

1. L'Amministrazione comunale, **entro 60 giorni dal ricevimento a mezzo pec del decreto del Commissario delegato n. 3/2021** con cui viene nominato Soggetto Attuatore e sono approvate le presenti modalità attuative, **conclude l'istruttoria di cui all'articolo 4** e:
 - a) adotta il provvedimento di approvazione delle domande ammesse a contributo contenente la lista delle imprese beneficiarie unitamente all'importo di spesa ritenuta ammissibile per ciascuna istanza;
 - b) allega al provvedimento di cui al punto a) uno schema di sintesi dei dati raccolti, come indicato nel file in formato Excel, inviato ai Comuni con la nota di trasmissione del Decreto del Commissario delegato n. 3/2021.



COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

2. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, le Amministrazioni comunali competenti trasmettono al Commissario delegato, via pec all'indirizzo cd.622.2019@certregione.fvg.it:
 - a) il provvedimento di cui al comma 1;
 - b) la tabella in formato Excel, di cui al comma 1, lettera b.

La tabella in formato .xls trasmessa ai Comuni è già precompilata con i dati inseriti dai Comuni stessi in sede di ricognizione (settembre 2020) nel Portale della Protezione Civile. Tali dati devono essere controllati, eventualmente rettificati ed integrati con l'importo della spesa ammissibile a contributo di ciascun richiedente, in esito all'istruttoria di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il mancato invio da parte delle Amministrazioni comunali dell'esito delle istruttorie, nei termini indicati al comma 1, può costituire causa di esclusione dalla definizione dello stanziamento di risorse propedeutico all'adozione dei provvedimenti di concessione, di cui al comma successivo. Sarà facoltà del Commissario delegato, a mezzo provvedimento da adottare con la copertura delle economie che si renderanno disponibili nel corso delle procedure di liquidazione delle rendicontazioni finali a favore degli altri beneficiari, riammettere le domande ritenute ammissibili ma escluse dallo stanziamento di cui al successivo comma 4. Sarà facoltà del Direttore della Protezione civile regionale concedere eventuali proroghe dei termini per l'invio dei dati di cui al comma 2, a fronte di richiesta motivata dell'Amministrazione comunale.
4. Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte delle Amministrazioni comunali dell'ultimo provvedimento e della allegata tabella Excel di cui al comma 2, punti a) e b), il Commissario delegato determinerà, con proprio provvedimento, sulla base dell'importo complessivo delle domande di contributo ritenute ammissibili, dei limiti massimi indicati all'articolo 1, comma 3, nonché in base alla disponibilità di risorse finanziarie, l'intensità di aiuto da applicare alle domande ammesse a contributo
5. Ciascun contributo è concesso nel limite massimo indicato all'articolo 1, comma 3, pari a euro 20.000,00 e l'intensità di aiuto può essere riconosciuta nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, nei limiti del totale della spesa che risulterà ammissibile in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 e subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delibera del 20 maggio 2021.
6. Delle percentuali di intensità e dei limiti massimi di contributo viene data comunicazione ai Comuni nominati Soggetti Attuatori, attraverso la trasmissione via pec del decreto del



COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019

Commissario delegato, di cui al comma 4, che sarà anche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Protezione Civile www.protezionecivile.fvg.it (sotto sezione dedicata al Commissario delegato 622/2019).

art. 6 adozione dei provvedimenti di concessione

1. Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via pec del decreto del Commissario delegato in conformità all'articolo 5, comma 6, i Comuni:
 - a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti con decreto del Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5;
 - b) trasmettono i decreti adottati ai sensi della lettera a) al Commissario delegato all'indirizzo pec cd.622.2019@certregione.fvg.it.
2. Il Comune trasmette alle imprese beneficiarie i provvedimenti di concessione di cui al comma 1, e specifica il termine, non superiore al 30/06/2022, per la prestazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
3. Il Comune applica la normativa relativa al Codice Unico di Progetto (CUP) e dovrà richiedere un codice per ogni impresa beneficiaria.

art. 7 rendicontazione delle spese

1. Ai fini della liquidazione del contributo, l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Comune competente, entro il termine stabilito dallo stesso nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e, in assenza di tale indicazione, entro e non oltre il 30 giugno 2022, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture quietanzate, o altro documento fiscale da cui sia desumibile l'intestatario, recanti data successiva al 12 novembre 2019.
2. Le fatture dovranno essere intestate all'impresa richiedente.
3. Ai fini della liquidazione del contributo, l'impresa beneficiaria è tenuta a dimostrare che è stata sostenuta effettivamente la spesa oggetto di contribuzione, attraverso la trasmissione al Comune competente della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, debitamente quietanzata secondo la normativa vigente.
4. Qualora l'ammontare della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dal Comune sia maggiore rispetto all'importo individuato nel provvedimento di concessione, il beneficiario potrà godere della liquidazione di una somma non superiore a quella indicata nel provvedimento stesso, salvo integrazioni di intensità di aiuto disposte dal Commissario



COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019

delegato ovvero da successivo Soggetto successivamente individuato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1/2018, previa rideterminazione dell'importo di concessione e sempre nel limite massimo di Euro 20.000,00.

5. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi il massimale di Euro 20.000,00, sarà facoltà dell'impresa beneficiaria individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito, anche in relazione ad eventuali coperture assicurative sopravvenute rispetto alla domanda di contributo.
6. Qualora la spesa documentata dall'impresa beneficiaria in sede di rendicontazione finale, sia inferiore all'importo concesso, il contributo sarà erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
7. Al fine di non incorrere nella pluricontribuzione sulla medesima categoria di spese, l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia fatta da soggetto diverso dal proprietario, è necessaria anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte del proprietario, attestante gli eventuali contributi o indennizzi incassati o in corso di liquidazione, in relazione ai danni subiti dall'immobile danneggiato.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, qualora l'impresa beneficiaria percepisca, successivamente alla presentazione della rendicontazione e/o successivamente alla liquidazione del contributo, indennizzi e/o contributi sulle medesime categorie di spesa oggetto di copertura contributiva, è tenuto a:
 - a) darne immediata comunicazione al Comune competente;
 - b) restituire al Commissario delegato il contributo ricevuto, ovvero quota parte di questo, nel caso sia stato già erogato.

Nell'ipotesi in cui la comunicazione di cui alla lettera a) intervenisse successivamente alla trasmissione della documentazione di rendicontazione e prima della liquidazione del contributo, il Comune provvederà a rideterminare l'importo finale oggetto di erogazione ai sensi dell'articolo 8.

9. Nel caso in cui sia adottato, dal Commissario delegato o altro soggetto nominato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1/2018, un provvedimento di proroga dei termini di rendicontazione, oltre al 30 giugno 2022, l'impresa beneficiaria potrà, entro la data indicata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, presentare richiesta scritta di proroga dei termini di rendicontazione della spesa al Comune competente. L'Amministrazione comunale



COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019

precedente, valutata l'istanza dell'impresa, avrà facoltà di concedere la proroga dei termini, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Commissario delegato. I provvedimenti di proroga dovranno essere trasmessi al Commissario delegato all'indirizzo PEC cd.622.2019@certregione.fvg.it.

10. L'impresa beneficiaria del contributo presenta la documentazione di rendicontazione al Comune competente attraverso la compilazione di apposita modulistica che verrà resa disponibile da parte del Commissario delegato e pubblicata sul sito web www.protezionecivile.fvg.it alla sezione dedicata all'OCDPC n. 622/2019.

art. 8 nulla osta al pagamento ed erogazione dei contributi

1. Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede a trasmettere, attraverso la modulistica resa disponibile sul sito web www.protezionecivile.fvg.it alla sezione dedicata all'OCDPC n. 622/2019, il nulla osta alla liquidazione del contributo a favore del beneficiario della concessione.
2. Gli uffici della Protezione civile, terminata l'attività istruttoria sulla documentazione trasmessa dal Comune competente, provvedono alla liquidazione del contributo nei confronti del beneficiario del provvedimento.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento a mezzo pec del nulla osta da parte dell'Amministrazione comunale e salvo sospensione dei termini procedurali finalizzata alla richiesta di integrazioni/chiarimenti, viene conclusa l'istruttoria e disposto il mandato di pagamento all'impresa beneficiaria del contributo.

art. 9 titolarità del contributo

1. La cessione dell'attività di impresa ovvero l'alienazione dell'unità immobiliare così come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, intervenuta anteriormente all'adozione del decreto di concessione determina la decadenza dal diritto al contributo medesimo se l'impresa deve ancora sostenere gli interventi di ripristino. Il richiedente potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa sostenuta prima dell'alienazione dell'unità immobiliare solo nel caso in cui, alla data dell'adozione del provvedimento di concessione, l'impresa sia ancora attiva e abbia presentato rendicontazione completa della spesa ammissibile.
2. L'alienazione dell'unità immobiliare così come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, intervenuta successivamente all'adozione del decreto di concessione e prima della liquidazione del contributo determina la decadenza dal diritto al contributo medesimo in



**COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO
CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019**
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

capo all'impresa beneficiaria se a tale data l'impresa non abbia provveduto alla presentazione della rendicontazione della spesa secondo le modalità di cui all'articolo 7.

art. 10 decadenza e revoca del contributo

1. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
 - a) carenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 comma 5;
 - b) l'impresa richiedente non provvede entro i termini assegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
 - c) nei casi previsti all'articolo 9, comma 1;
2. Il contributo è revocato o rideterminato integralmente o parzialmente:
 - a) se l'impresa beneficiaria non provvede a presentare la documentazione di rendicontazione entro i termini assegnati ovvero non provvede entro i termini assegnati a presentare richiesta di proroga dei termini di rendicontazione ai sensi dell'articolo 7, comma 9;
 - b) in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12, se il beneficiario risulta titolare di altri contributi pubblici e/o indennizzi assicurativi sulle medesime categorie di spesa oggetto di concessione;
 - c) nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3;
 - d) rinuncia espressa al contributo;
 - e) nei casi previsti dall'articolo 9, comma 2.

art. 11 rendiconti e controlli

1. Il Comune conserva per 5 anni successivi dalla data di trasmissione via pec del nulla osta di liquidazione all'indirizzo cd.622.2019@certregione.fvg.it, tutta la documentazione in originale correlata al decreto di concessione e successiva liquidazione, anche in funzione di possibili successivi controlli da parte di Autorità competenti o accessi, ai sensi della Legge 241/90 o del d.lgs. 33/2013. 1990 o del d.lgs 33/2013;
2. I Comuni effettuano, almeno sul 15% delle imprese beneficiarie, selezionate a sorteggio ed in misura minima di una unità, controlli relativi alle dichiarazioni prodotte dai richiedenti, anche tramite sopralluoghi, al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino. Documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune) dovranno essere conservati nei termini del comma 1.



COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019

3. Qualora in sede di controllo sia accertata la carenza dei requisiti dichiarati o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione. Al procedimento di recupero coattivo delle somme eventualmente già liquidate provvede il Comune che darà indicazione all'impresa beneficiaria in ordine alle coordinate bancarie del conto di contabilità speciale sul quale effettuare la restituzione.
4. Il controllo di cui al comma 2, effettuato dal Comune circa i requisiti dichiarati, dovrà essere effettuato prima della liquidazione dei contributi.

art. 12 detrazione e cumulabilità

1. È ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti modalità attuative e altri contributi pubblici, indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa per il ripristino accertata.
2. Nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi concessi ai sensi delle presenti modalità attuative ex art. 1, comma 3 dell'O.c.d.p.c. n. 674/2020.
3. Nel caso in cui la domanda di contributo sia stata presentata da un'impresa che non ha la proprietà dell'immobile, sarà necessaria una dichiarazione del proprietario in cui conferma di non aver incassato indennizzi e/o contributi per le medesime finalità. Nel caso in cui siano stati incassati, anche questi indennizzi e/o contributi concorrono alla sommatoria di cui al punto precedente.

art. 13 obblighi di pubblicazione

1. Il Comune provvederà a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui al presente documento, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, relative Linee guida ANAC e circolari esplicative della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il Comune provvederà anche agli adempimenti connessi al Registro nazionale per gli aiuti di Stato e inserirà nei provvedimenti il codice concessione RNA-COR che sarà rilasciato dal Registro dopo le verifiche propedeutiche alla concessione aiuti de minimis, ex art. 14 del regolamento emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.



**COMMISSARIO DELEGATO - EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO
CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019**
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. **622** del 17/12/2019

**art. 14 responsabile del trattamento dei dati
decretio**

1. Il Comune è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

art. 15 entrata in vigore

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario delegato n. 3/2021, a cui è allegato il presente Allegato C, sul sito web istituzionale della Protezione Civile della Regione – Sezione Commissario delegato OCDPC n. 622/2019. Di tale pubblicazione verrà dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali dei Comuni interessati a cura di questi ultimi.

art. 16 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla Legge 241/1990 e alla L.R. 7/2000.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con Decreto del Commissario delegato o soggetto nominato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1/2018.